

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE
DEL 1 OTTOBRE 2013**

Il giorno 1 ottobre 2013 alle ore 9,30 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di "Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti"
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

PIETRO ROSELLI	UPI
ORESTE GIURLANI	UNCEM
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
ROBERTO BARDI	CGIL
MARCO LAMOLI	ASS GEN COOP ITALIANE
ANDREA PRUNETI	COLDIRETTI
MARCO MENTESSI	CONFAGRICOLTURA
MARCO FAILONI	CIA

Presiede Gianni Salvadori Assessore regionale all'agricoltura ed alle politiche per la montagna. Sono presenti il dirigente della Regione Toscana Paolo Baldi responsabile Area programmazione, il funzionario Elisa Del Pianta del Settore sviluppo rurale nonché il Direttore ente terre regionali toscane Claudio Del Re.

ASSESSORE SALVADORI

Introduce la riunione, chiedendo alla funzionaria Elisa dal Pianta di effettuare una breve presentazione del provvedimento.

ELISA DEL PIANTA(FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Dopo aver sottolineato che questa proposta di regolamento è attuativa dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 e che disciplina le modalità per il censimento e l'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, indica che la ratio perseguita dal legislatore regionale risponde all'esigenza di inserire nel più ampio progetto della banca della terra (di cui all' articolo 3 della l.r. 80/2012) anche i terreni censiti come abbandonati o incolti, che unitamente ai terreni del patrimonio agricolo e forestale regionale o ai terreni resi disponibili da altri soggetti pubblici e privati, vengono messi a disposizione dell'imprenditoria privata. Fa presente che per raggiungere tale scopo la proposta di regolamento attribuisce all'Ente Terre regionali toscane il compito di istruire, valutare ed approvare i piani per la rimessa a

coltura che devono essere presentati da coloro che intendono chiedere l'assegnazione dei terreni.

Svolte queste considerazioni di carattere generale , si sofferma poi sulla disciplina di dettaglio dei seguenti rilevanti aspetti del regolamento:

- 1) l' attività di censimento dei terreni ed il ruolo assolto dal sistema informativo Artea;
- 2) la comunicazione dell'inserimento dei terreni incolti in appositi elenchi;
- 3) il ruolo dell'Ente terre regionali toscane nella fase della assegnazione dei terreni ed in sede di valutazione del piano;
- 4) le modalità di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati;
- 5) il controllo della rimessa a coltura dei terreni;
- 6) le possibilità di interventi effettuati direttamente dai comuni .

ORESTE GIURLANI -UNCEM

Nel formulare un giudizio positivo sul regolamento, sottolinea che i comuni medio piccoli non sono attualmente in grado di assolvere nella tempistica indicata a tutta una serie di adempimenti, a partire dal censimento, posti a carico delle amministrazioni comunali dall' art.1 e dall' art. 6 del regolamento .Da questo punto di vista pur considerando la gestione delle terre incolte un compito importante e dal carattere innovativo, capace probabilmente di creare occupazione e di dare delle nuove opportunità ai giovani , esprime preoccupazione che una volta iniziato questo processo possa esservi un blocco del sistema.

Al fine di evitare difficoltà che sono realisticamente immaginabili e tenuto conto che la maggior parte delle terre incolte riguarda i comuni montani e rurali, propone che almeno nelle zone montane si preveda , laddove è presente l'unione dei comuni, che tale organismo possa svolgere direttamente parte di questi adempimenti in accordo con il comune.

ASSESSORE SALVADORI

Pur ritenendo che i comuni possano trovarsi nella condizione di difficoltà rappresentata da Giurlani rileva che ciò che è davvero importante è garantire l'efficacia dell'intervento nella tempistica che la legge stessa indica, in modo da raggiungere e perseguire gli obiettivi prefissati.

Naturalmente gli sembra opportuno che se un comune si trova in difficoltà nella cura degli adempimenti, nelle more del decorso dei tempi previsti dalla legge possa valutare la possibilità di collaborare anticipatamente ed attivamente con l'unione dei comuni.

ANDREA PRUNETI-COLDIRETTI

Rileva preliminarmente che il regolamento si riferisce ai principi di cui alla legge n.440 del 1978 recante "*Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate*", che fu applicata in Toscana all'inizio degli anni '80.

Il regolamento riprende gli aspetti essenziali di questa normativa che è molto datata, applicando su alcuni aspetti un criterio di elasticità che gli appare corretto e funzionale allo strumento regolamentare.

Crede però che su alcune linee di indirizzo della vecchia normativa valga la pena di recuperare ancora qualcosa come ad esempio sulla questione importante dei criteri di priorità.

Osserva infatti che i criteri di priorità indicati dalla bozza di regolamento nel caso di pluralità di domande di assegnazione (articolo 3, comma 3) sono diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 440/78, che assegnano la precedenza alle aziende coltivatrici singole

o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, nonché ai giovani .

Crede che sia opportuno che nel regolamento si recuperi l'aspetto prioritario dell'azienda coltivatrice diretta, affiancando ai fini della precedenza, la figura del coltivatore diretto a quella dell'imprenditore agricolo professionale (Iap).

Un altro elemento di riflessione che pone è costituito dal fatto che secondo la bozza di regolamento vi è la parificazione dello IAP provvisorio (soggetto che dichiara la buona intenzione di diventare imprenditore agricolo ma può non avere nulla a che fare con l'agricoltura) allo IAP a titolo definitivo.

Evocando la sussistenza di un interesse generale a favorire la costituzione di nuove imprese che rimangono, non che magari poi chiudono dopo sei mesi, ritiene che qualche garanzia sarebbe bene introdurla sul versante della qualifica e della professionalità, nel senso che lo Iap provvisorio dovrebbe avere almeno un titolo di studio attinente l'agricoltura o una esperienza di lavoro che gli consenta di aver maturato una certa capacità professionale.

Osserva poi che nella procedura che disciplina i rapporti tra proprietari ed assegnatari, qualora vi siano più richieste di assegnazione, è da preferirsi non tanto la proprietà bensì la conduzione del terreno confinante, secondo quanto dispone al riguardo la normativa in materia di patti agrari (legge n. 11 del 1971).

Aggiunge che vi sono poi nel regolamento una serie di elementi molto delicati e sensibili, sui quali ritiene opportuno sollecitare un ulteriore approfondimento, allo scopo di evitare di trovarsi di fronte a possibili contenziosi.

Si riferisce in particolare all'articolo 3, comma 7 secondo cui il Comune, una volta ricevuta la comunicazione di approvazione del piano di sviluppo, procede all'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo previsto dallo stesso piano. Il contenuto di questa disposizione pone a suo avviso alcuni interrogativi come ad esempio se in questo caso sussistono le ragioni di interesse pubblico o di urgenza legittimanti il ricorso all'occupazione temporanea, se è legittimo il carattere gratuito della predetta occupazione e se infine si può definire temporanea una occupazione che viene commisurata al periodo previsto dai piani di sviluppo.

Rispetto a quest'ultimo interrogativo sottolinea che laddove sussista una durata di un piano di sviluppo che addirittura può arrivare fino a 15 anni gli appare davvero difficile poter configurare un'occupazione di carattere temporaneo.

Evidenzia poi che l'articolo 2 comma 2 della bozza di regolamento prevede che il piano "*deve riguardare una quantità di superficie idonea a costituire una unità aziendale atta a garantirne la sostenibilità economica*". In considerazione del fatto che vi è un interesse collettivo ad avere un piano che sia semplice da formulare ma anche da esaminare, crede che in questo caso sia preferibile far riferimento a criteri più semplici perchè il criterio della sostenibilità economica non è facile da dimostrare, a meno che non si pensi di ricorrere all'interno del piano a analisi economiche, che inevitabilmente si rivelerebbero complesse.

Propone di prevedere che, analogamente a quanto indicato nel "*pacchetto giovani*" il piano debba riguardare una superficie agricola tale da assicurare almeno le ore lavoro che servono per una unità attiva, pervenendo in tal modo ad un calcolo molto più semplice.

Sottolinea quindi che un altro elemento da ulteriormente verificare è legato alla questione della determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati.

Ricorda che i sistemi di automatismo di determinazione del canone sono stati più volte censurati dal legislatore e dalla giurisprudenza e che quindi anche in questo caso la loro

applicazione va utilizzata con cautela.

Rilevando poi che nel regolamento si parla di possibili accordi tra il concessionario ed il proprietario, ritiene che forse varrebbe la pena quando sussista questo accordo, di non usare il sistema della assegnazione e della concessione, ma addirittura di trasformare questo rapporto in un contratto di affitto ai sensi della legge n. 203/82 .

Osserva infine che un altro aspetto rilevante riguarda la disciplina della risoluzione del contratto di un contratto di affitto vigente.

Ricorda che legge n. 440/78 nell'ipotesi di assegnazione di un terreno in presenza di un affittuario, non prevedeva una risoluzione senza diritto di indennità, ma riconosceva il valore di questi miglioramenti, allorchè l'affittuario aveva fatto dei lavori che comportavano una spesa e quindi un miglioramento delle condizioni del terreno. Ritiene in conclusione che quest'ultimo aspetto sia da recuperare in modo da evitare problemi nella gestione delle assegnazioni.

MARCO FAILONI-CIA

Desiderando svolgere considerazioni di natura prevalentemente tecnica, rispetto ad un testo ed un lavoro che complessivamente condivide, svolge delle considerazioni sui seguenti articoli del regolamento:

-Art. 1 ,

-Comma 1 crede che sarebbe preferibile un riferimento alla tipologia dei terreni un po' più generica e senza il richiamo alla legge regionale n. 1/2005, che è peraltro stata modificata.

-comma 2 che disciplina le esclusioni dall'ambito dei terreni incolti ed abbandonati, propone di inserire al punto a) dopo le superfici definite bosco l'inciso " *ad eccezione dei castagneti da frutto* ", che in tal modo potrebbero essere utilizzabili anche per una eventuale rimessa a coltura.

-Art. 2

Comma 1 ritiene che l'indicazione di accompagnare la richiesta di assegnazione, corredandola di un vero e proprio piano, nel caso in cui i soggetti interessati siano i giovani, potrebbe rivelarsi non adatta in quanto troppo "vincolante". Gli appare preferibile invece sostituire il termine piano con una "relazione", nella quale i soggetti interessati dovrebbero indicare gli obiettivi perseguiti.

-Art. 3

Nel condividere le osservazioni di Pruneti sulla questione delle tipologie di impresa e di imprenditori, crede che debba trovare ulteriore specificazione l'esigenza che questi ha giustamente rappresentato e cioè che l'imprenditore Iap provvisorio fornisca delle idonee garanzie.

Ricorda comunque che questo ragionamento va legato e messo in connessione e in raccordo con il Psr e con il pacchetto giovani. Ritiene ad esempio che è da escludersi la richiesta di una preventiva capacità professionale se il pacchetto giovani non la richiede .

Rispetto poi alla questione della "scalettaura" delle quattro tipologie previste al terzo comma, dopo la prima tipologia di imprenditori agricoli individuata alla lettera a), propone che sia di seguito subito inserito lo Iap che ha già una attività agricola, perchè questi a suo avviso dà più garanzie rispetto a chi non è o non ha intenzione di diventare Iap o coltivatore diretto.

Conclude indicando che su alcune questioni riguardanti ad esempio i canoni di affitto, le determinazioni in regime di accordo tra i proprietari, la trattazione delle migliorie, la Cia ritiene importante approfondire l'attualità e l'applicabilità di alcune norme della legge n. 203

del 1982 , che sono vigenti e che possono aiutare anche ad affrontare una serie di problematiche e/o contenziosi che potrebbero sorgere.

MARCO MENTESSI-CONFAGRICOLTURA

Riguardo alla comunicazione alle organizzazioni professionali dell'elenco delle terre incolte, richiede di valutare se non sia il caso di coinvolgere gli enti strumentali delle organizzazioni professionali che probabilmente sono quelli che poi riescono meglio a comunicare con l'agricoltore alcuni dati di carattere tecnico come ad esempio l'ubicazione e le caratteristiche del terreno, le particelle .

Rispetto alle organizzazioni professionali, che assolvono prevalentemente ad una funzione sindacale, ritiene infatti che i CAA svolgendo tutta una serie di funzioni di carattere tecnico-informativo, potrebbero meglio rispondere alla esigenza di far conoscere l'esistenza delle terre incolte.

Crede poi opportuno completare la previsione regolamentare inserendovi la possibilità che un privato cittadino possa segnalare all'ente pubblico che ci sono terre incolte, nel caso non vi provvedano altri soggetti come le organizzazioni professionali .

Sul piano di sviluppo concorda con Failoni di non prevedere dei vincoli troppo stringenti e di lasciare quindi in occasione della presentazione del piano di sviluppo un minimo di elasticità e flessibilità a chi intende utilizzare delle terre incolte ed abbandonate.

A suo avviso infatti chi ravvisa una convenienza ad utilizzare questi terreni lo fa evidentemente perchè individua un proprio tornaconto economico e comunque questo tipo di valutazioni non gli sembrano suscettibili di essere giudicate sulla base di una griglia molto rigida.

Aggiunge che il regolamento dovrebbe prevedere il rispetto di tutta una serie di norme derivanti in particolare dalla disciplina comunitaria, richiamando ad esempio le norme sulla sicurezza ambientale e sui luoghi di lavoro. Sulla disciplina del piano di cui all' art. 2 comma 2 che prevede che esso riguardi una quantità di superficie idonea a costituire una unità aziendale, ritiene che questo obiettivo può rivelarsi forse un po' troppo ambizioso e che laddove non ci siano le condizioni per costituire una nuova unità aziendale, pensa che bisognerebbe invece accettare anche che queste superfici vadino ad integrare le superfici di un'azienda che esistente .

Evidenzia d'altra parte che spesso i terreni sono incolti, perchè non ci sono proprio le condizioni per andare a costituire una nuova unità aziendale, e quindi propone di prevedere nel testo del regolamento, anche magari in via subordinata, che si possa utilizzare questi terreni per andare ad ampliare una realtà aziendale già esistente.

Indica poi di non avere osservazioni sulla ratio politica delle priorità che sono di favorire anche i nuovi insediamenti ed i giovani agricoltori e di concordare con le considerazioni di Pruneti e Failoni sulla opportunità per tutta una serie di fattispecie, di richiamare nel testo la disciplina normativa della legge n. 203/82 .

GABRIELE BACCETTI-CONFINDUSTRIA

Formula una richiesta di chiarimento per conoscere quale sia la disciplina prevista per le aree oggetto di concessione mineraria, che da un punto di vista giuridico sono diverse dalle cave indicate nella lettera d. dell' art. 1 comma 2, che disciplina le esclusioni dal regime dei terreni

incolti e abbandonati.

Rispetto alla stesura del testo regolamentare da un punto di vista sostanziale ritiene che queste aree andrebbero ricomprese nella lettera f dell' art. 1 comma 2, potendole assimilare a " terreni necessari per l'attività industriale".

Pone inoltre anche la questione della possibilità che una amministrazione comunale possa dare nuove concessioni per acque minerali o termali anche laddove i terreni siano stati censiti come incolti e conseguentemente assegnati con un atto amministrativo per la rimessa a coltura.

Ritiene infatti che l'assegnazione dei terreni effettuata con atto amministrativo, che non è in senso tecnico un atto di natura concessoria e non dovrebbe in teoria impedire il rilascio di nuovi permessi nell' area estrattiva di interesse concernente le acque minerali o termali. Evidenzia inoltre che la questione potrebbe rivelarsi superata se venisse applicata la legge sugli affitti, perchè in tal caso non ci sarebbe un problema di disciplina specifica e si rientrerebbe invece in una fattispecie ordinaria.

ROBERTO BARDI-CGIL

Osserva che nella redazione di questo importante regolamento si è perseguita una duplice finalità, tentare di rimettere in produzione terreni oggi non coltivati e dare la possibilità di intervento ai comuni, a fronte di terreni abbandonati che possano in particolare creare problematiche da un punto di vista ambientale .

Apprezza che ci sia un ruolo dell'Ente Terre regionali toscane nell'assegnazione e nella valutazione dei piani e salvaguardando la necessaria flessibilità gli sembra importante che vengano posti elementi di certezza nella valutazione, perché si dice convinto che più sono definiti i termini della valutazione e meno ricorsi sono da attendersi da parte di soggetti interessati.

Pur comprendendo gli elementi di semplificazione, che da parte delle associazioni di categoria agricole sono stati sollecitati, paventa il rischio che senza elementi di certezza nella presentazione del piano di sviluppo possano sorgano diatribe nei procedimenti di assegnazione definitiva.

Alla presenza di tali elementi di certezza ritiene che esista un interesse comune a fare in modo che l'assegnazione abbia come risultato l'effettiva utilizzazione dei terreni incolti e non si traduca soltanto in un elemento di loro semplice acquisizione.

Sottolinea poi l' esigenza che sia previsto un momento di confronto, con le modalità che saranno ritenute opportune, all'interno del quale effettuare una verifica dei terreni assegnati e di quelli non assegnati ed avere anche informazioni sui vari step presentati nella realizzazione dei piani.

A questo momento di verifica non indica come assolutamente necessaria la presenza delle OOSS dei lavoratori ma evidenzia che dal momento che si tratta di piani, potrebbero anche essere presenti aspetti legati all'occupazione.

MARCO LAMOLI -ASS GEN COOP ITALIANE

Intervenendo a nome dell'Alleanza delle Cooperative Toscane - il coordinamento stabile del movimento cooperativo regionale composto da AGCI, Confcooperative e Legacoop - indica che i settori agricoli delle organizzazioni cooperative che rappresenta, hanno già valutato il regolamento, sollevando dei dubbi che fondamentalmente sono quelli già evidenziati oggi dai

colleghi che lo hanno preceduto e che pertanto evita di riproporre.

Nell' evidenziare che il giudizio sul provvedimento, da tempo richiesto da tutto il movimento cooperativo, è positivo ritiene davvero importante che si proceda ad una valutazione periodica del suo stato di attuazione, consapevoli che l'agricoltura può davvero essere un volano per riavviare l'economia toscana.

PIETRO ROSELLI-UPI

Premette di esser stato in quanto Assessore all' Agricoltura nel comune di San Casciano Val di Pesa (Fi) negli anni '80, testimone diretto della applicazione della vecchia legge regionale sulle terre incolte .

Ricorda che questa legge venne applicata con diligenza in alcuni comuni, ma non in forma omogenea in tutta la Toscana, in quanto c'erano aree e comuni che avevano le terre incolte ma non si sviluppò la necessaria e sufficiente attenzione per rimettere a coltura le terre.

Trova positivo il fatto che oggi si voglia coordinare in un ente regionale i programmi di azione, gestione, verifica, per rimettere a coltura le terre incolte e ridare per questa via energia economica ai giovani per una nuova occupazione.

Rispetto al testo osserva che nell'art. 2 comma 2 riguardo all'ambito di estensione del piano occorre a suo avviso specificare meglio il riferimento alla quantità di superficie idonea ed alla costituzione di una nuova unità aziendale perchè può sembrare quasi in forma esclusiva che l'appezzamento che si rimette a coltura debba di per sé essere autosufficiente a formare una nuova azienda.

Osserva poi che l'ente provincia è destinato ad essere sciolto e ciò spiega la sua assenza nel regolamento.

Senza desiderare rimetterlo forzosamente all'interno di alcune competenze, evidenzia che sulla base della trascorsa esperienza e conoscenza del funzionamento dei comuni, non può escludersi che il censimento delle terre incolte rimanga lettera morta, non solo nei piccoli comuni, anche in quelli più grossi (Firenze, Scandicci), non essendovi specifici uffici che curano le modalità di svolgimento dell'attività agricola nel territorio.

Sottolinea invece, ai fini di una opportuna valutazione di un loro utilizzo anche in una fase transitoria, che di fatto oggi le province sono gli unici enti dotati di uffici operativi, tecnici e professionisti capaci di avere sotto osservazione le dinamiche quasi complessive di tutto il territorio toscano, e capaci di fare una ricognizione ed una assistenza gestionale concreta ai comuni in materia agricola .

CLAUDIO DEL RE-DIRETTORE ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Ringraziando i partecipanti per i contributi e le riflessioni offerte, crede anzitutto che alcuni rilevi fatti possano essere recepiti in questo regolamento. In particolare:

a) può essere inserito il criterio delle ore di lavoro in luogo della sostenibilità economica all' art. 2 comma due , a motivo della più facile individuazione e dimostrazione;

b) nell'art 3 comma 3 punto "a " si potrà fare riferimento all'imprenditore agricolo professionale Iap e Coltivatori diretti, confermando però la posizione assunta a proposito dei requisiti. Occorre tener conto infatti che se il nostro provvedimento è rivolto anche ai giovani, senza precedenti esperienze lo Iap a titolo provvisorio è l'elemento che essi sono più in condizione di poter dimostrare;

c) nell'art. 3 punto 4 concorda sul fatto che è più corretto dal punto di vista agricolo il riferimento ai conduttori piuttosto che ai proprietari;

d) nel caso in cui sussista un accordo tra il proprietario e colui che chiede l'assegnazione ritiene che sia implicita la possibilità di utilizzare la legge sull'affitto e che si possa quindi soprassedere dall'assegnazione, essendo raggiunto l'obiettivo della legge che è di far coltivare i terreni e di sviluppare o ampliare le imprese agricole ovvero costituirne di nuove. Ritiene comunque non superflua l'esplicitazione nel testo di questa specifica indicazione. Inoltre per tutto quello non previsto dal presente regolamento ritiene che sia opportuno operare un generico rinvio alla legge 203/82, laddove essa sia applicabile;

e) sulla risoluzione senza diritto di indennità di qualunque precedente contratto di affitto prevista dall'art. 4 comma 3 a seguito del provvedimento di assegnazione, indica che non si è inteso affatto riferirsi alle migliorie. Rispetto alla questione delle possibili migliorie crede che nel testo potrà essere specificato che le migliorie devono essere riconosciute qualora siano state autorizzate e contabilizzate;

f) sulle precedenze di cui all'art. 3 comma 3 nel caso di pluralità di domande di assegnazioni fa presente di ricevere molte sollecitazioni per giovani che si vogliono attivare per iniziare l'attività agricola. Da questo punto di vista segnalando l'importanza rivestita del requisito dell'età nella stesura del testo ritiene che potrà essere oggetto di riflessione ed approfondimento la proposta di inserire nell'ordine di priorità la lettera " d " al posto della attuale lettera " b " .

Prima di cedere la parola al funzionario Elisa Del Pianta per una indicazione della ratio che a proposito della occupazione temporanea ha determinato la stesura all'articolo 3, comma 7 sulla questione dei castagneti indica che in base alla legge regionale la Regione Toscana ritiene che i castagneti siano e quindi così sono stati considerati da tutti i contributi che sono stati attivati in relazione alle misure previste dal piano di sviluppo rurale. Aggiunge che non gli sembra possibile ora contraddire quanto fatto in questi anni e che pertanto nel regolamento i castagneti non si possono considerare terre incolte proprio perché i boschi non rientrano tra le terre incolte.

ELISA DEL PIANTA-FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Nel constatare che effettivamente c'è una forte sensibilità sull'esercizio di questo potere di occupazione temporanea da parte del comune precisa che la norma a monte di questo regolamento è l'art. 5 comma 6 della legge regionale n. 80/2012 , che prevede che l'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa.

Nel fare presente che il termine non onerosa è riferito esclusivamente al comune e non ad altri soggetti sottolinea che la previsione regolamentare è in un certo senso un ibrido, non essendo riconducibile, mancandone i presupposti, alla normativa sugli espropri. E' calibrata su una vecchia norma nazionale alla quale si è cercato di stare il più possibile legati, poichè essa è sembrata l'unico aggancio sotto un profilo di costituzionalità di tutela della proprietà e di lesione di eventuali diritti dei proprietari, che poteva far da base all'impianto normativo sulle terre incolte. Conclude indicando che si è deciso quindi di sperimentare l'applicabilità di questo istituto giuridico, che effettivamente dalle ricerche giurisprudenziali risulta che non è più utilizzato da anni, auspicando che possa reggere alla prova dei fatti.

CLAUDIO DEL RE-DIRETTORE ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Risponde alla richiesta di chiarimento di Baccetti per quanto attiene alla collocazione della attività mineraria, indicando che al punto " f " quando si parla di terreni adibiti a specifiche

comprovate destinazioni economiche rilevanti sono ricomprese anche le aree di captazione delle acque minerali e le attività minerarie ed estrattive.

Ritenendo poi molto pertinenti le osservazioni di Roselli e considerando che hanno trovato riscontro nei test che si sono effettuati le difficoltà dei comuni che lui ha evocato, ritiene molto probabile che avrà luogo un fattivo coinvolgimento degli uffici delle province.

Fa presente che nel regolamento in prima battuta è necessario esplicitare il riferimento ai comuni, ma nulla vieta anzi ritiene che sarà opportuno, che i comuni si associno e poi facciano uso di tutti gli strumenti e degli uffici che sono competenti.

Da questo punto di vista ritiene così che ci saranno spazi in futuro per una notevole integrazione tra le strutture pubbliche.

Alle ore 10,55 la riunione si conclude.

UP//